



COMUNE DI PIEVEPELAGO

Provincia di Modena

P.zza V.Veneto, 16 – 41027 PIEVEPELAGO (Mo)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PISCINA COMUNALE” PER LE STAGIONI BALNEARI 2018-2019 –

Art.1 - Oggetto della concessione amministrativa

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione amministrativa della gestione completa del complesso relativo alla piscina comunale scoperta. Il suddetto impianto è di proprietà del Comune di Pievepelago ed è ubicato in Via Matilde di Canossa del capoluogo.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto sportivo, per la durata **di 2 stagioni balneari**. La concessione avrà la durata di due stagioni balneari, con decorrenza dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario (che avverrà presumibilmente entro il 10.05.2018 e fino al 30.09.2019).

Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione amministrativa.

La concessione comporta:

- la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulle strutture, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto.
- L'esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell'impianto.
- L'esecuzione di eventuali opere di adeguamento a norme di legge che si dovessero rendere necessarie in vigenza del contratto.

2. La presente concessione viene affidata allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura della piscina e comprende la gestione degli immobili, gli impianti e le attrezzature in essi presenti, compreso lo spazio da adibire per l'esercizio di bar.

3. Eventuali interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell'impianto, proposti dopo l'aggiudicazione, dovranno ottenere il preventivo assenso del Comune e il rilascio delle prescritte autorizzazioni prima della loro esecuzione. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti anche in materia di lavori pubblici e copia di ogni certificazione rilasciata dovrà essere depositata in Comune.

Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario sull'impianto diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

4. Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti:

- avvio e messa in funzione della piscina entro il 15 giugno 2018;
- gestione ottimale della struttura;
- 5. La destinazione d'uso dell'impianto non può essere modificata autonomamente dal concessionario.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito, in forma sintetica, le principali attività ed incombenze previste a carico del Concessionario:

- operazioni preliminari all'apertura della piscina consistenti in via esemplificativa nella pulizia di tutta l'area esterna, delle vasche e di tutti i fabbricati e comunque di tutte le operazioni atte a consentire la regolare apertura in tempo utile;

- conduzione degli impianti;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature, vasche e impianti consegnati dal Comune e dei manufatti realizzati dal concessionario;
- manutenzione ordinaria dell'edificio consegnato dal Comune;
- gli interventi di miglioramento funzionale atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;
- la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva e ricreativa ad essa connessa;
- la direzione amministrativa e tecnico-organizzativa;
- conduzione di servizi accessori;
- la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e degli impianti;
- l'assistenza ai bagnanti;
- la manutenzione delle aree verdi (sfalcio erba, potatura piante, irrigazione, trattamenti antiparassitari, diserbo ecc.);
- l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti;
- pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
- ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio;
- fornire al Comune il piano di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e il nominativo del responsabile incaricato del servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Art 2 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono quelli indicati nel bando e nelle norme di gara.

Art 3 – Durata

La concessione avrà la durata di due stagioni balneari, con decorrenza dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario (che avverrà presumibilmente entro il 10.05.2018 e fino al 30.09.2019) al fine di consentire l'esecuzione di tutte le operazioni preliminari a carico del concessionario.

Art 5 – Descrizione degli impianti

La piscina scoperta si caratterizza come impianto ricreativo per il tempo libero estivo ed è costituita da:

- nr. 1 vasca per adulti, nr. 1 vasca per bambini, nr. 1 scivolo, nr. 1 fabbricato adibito a spogliatoio, nr. 1 fabbricato adibito a bar, nr. 1 magazzino, nr. 1 spogliatoio donne con

relativi servizi igienici, nr. 1 spogliatoio uomini con relativi servizi igienici, box docce, nr. 1 spogliatoio per il personale, nr. 1 biglietteria nr. 1 locale-bar annesso alla biglietteria, parco con verde attrezzato, sala macchine.

Art 6 - Tipologia di attività.

1. Il Concessionario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, l'impianto natatorio garantendone la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico. Il Concessionario è tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all'utilizzo degli impianti natatori e le eventuali attività collaterali.

2. La piscina è aperta al pubblico e alle attività sportive di tipo ricreativo, sociale e formativo.

3. Il Concessionario garantirà nr. 2 ingressi gratuiti settimanali per gli animatori e i ragazzi frequentanti i centri estivi della Champions' Camp (periodo indicativo dal 17 giugno al 28 luglio). Inoltre dovrà garantire fino ad un massimo di nr. 5 ingressi gratuiti nel caso di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza segnalati dal Comune.

4. Nella piscina dovranno essere riservati spazi e orari per attività specifiche rivolte a disabili, se richiesti, con costi differenziati e agevolati.

Art. 7 – Documentazione presso la sede dell'impianto

Fermo restando l'obbligo del Concessionario di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Concessionario dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso l'impianto natatorio, in caso di controlli, la seguente documentazione:

- nominativo del soggetto referente degli impianti con relativo recapito telefonico;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;
- registro relativo al "trattamento delle acque" delle piscine.

Art. 8 – Relazione tecnico, economica e gestionale sull'attività svolta

Entro il 31 dicembre successivo alla gestione il Concessionario dovrà fornire al Comune una relazione tecnico, economica e gestionale sull'andamento delle attività che si sono svolte negli impianti nell'anno precedente.

In particolare dovrà fornire i dati mensili relativi a:

- orari e periodi di apertura;
- dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza e per singole attività svolte.

Nella relazione dovranno essere indicati, in riferimento alla stagione trascorsa, gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sull'impianto e le date e i risultati delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione economica della stagione precedente compresi i dati relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas e a tutte le spese di consumo a carattere ricorrente.

Art. 9 – Servizio bar

Il Concessionario è autorizzato a gestire il servizio bar all'interno degli impianti, a complemento dell'attività; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del Concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.

Il Concessionario è, altresì, autorizzato a far installare eventuali distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto affidato in concessione.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti, sia di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per il funzionamento del bar.

Il Concessionario può, previa autorizzazione del Comune, cedere in gestione il servizio bar a terzi.

Art. 10 – Definizione delle tariffe

Al Concessionario spetterà tutta la quota dovuta per l'uso dell'impianto sportivo che sarà fissata in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale (Giunta Comunale), intendendosi le stesse comprensive di IVA.

Le tariffe, stabilite in accordo tra il Concessionario e il Comune, sono rese pubbliche mediante affissione ad una bacheca posta in luogo visibile all'interno dell'impianto stesso.

Art. 11 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto.

Pertanto tutti gli oneri del Concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

2. Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto natatorio finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune.

3. Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate.

4. Al Concessionario spetteranno inoltre le entrate relative al punto ristoro/distributori ed alla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto, in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici. L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.

5. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Art. 12 – Canone

Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo, determinato in sede di gara. Il canone, maggiorato dell'iva di legge, dovrà essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno..

Eventuali ritardi nel pagamento del canone comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 51,65 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni salvo diverso accordo tra le parti, motivato da situazioni oggettive. Oltre tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di non rinnovare il contratto e di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 13 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie relative a opere murarie, esterne ed interne, del fabbricato destinato a spogliatoi e bar ed ogni altra struttura, consegnata all'avvio della gestione. Ogni intervento, ordinario è a carico del concessionario. Nel caso vi siano incertezze circa l'attribuzione dell'intervento alla tipologia della manutenzione ordinaria o straordinaria, il gestore dovrà confrontarsi con l'ufficio tecnico comunale.

Art. 14 – Verbale di consistenza e consegna

1) Il concessionario rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna del servizio. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

Il concessionario dovrà ottemperare agli adempimenti prescritti dal D.P.R. nr. 462 del 22-10-2001 e D.lgs. 81/08 art. 86 comma 1-3 in materia di verifica e controllo degli impianti elettrici e dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche dell'impianto natatorio.

2) Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso e gli impianti risultanti dal verbale di consegna, mediante atto di riconsegna.

3) La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e il concessionario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui il concessionario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno del concessionario, all'uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.

4) Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero dell'impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

Art. 15 - Norme e prescrizioni integrative

Il concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.

Ricade inoltre esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.

Il concessionario dovrà ottemperare agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 462 del 22-10-2001 e D.lgs. nr. 81/08 art. 86 comma 1-3 in materia di verifica e controlli di impianti elettrici e dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche dell'impianto natatorio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il concessionario dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.

Art.16 – Personale

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si è esperita la gara ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Responsabile del Servizio il nominativo ed il recapito del responsabile e coordinatore dell'impianto il quale dovrà garantire la continua reperibilità.

Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere almeno nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale. Il personale adibito all'assistenza bagnati dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa.

Al Concessionario sono assegnati con oneri a suo carico tutti i compiti nessuno escluso, previsti dall'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 sue modifiche ed integrazioni.

In particolare prima dell'inizio dell'attività, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei "Titolari degli impianti" che sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti stessi. Il Concessionario si impegna inoltre a predisporre il piano di sicurezza e ad attuarne i contenuti come la posa di planimetrie di orientamento, le istruzioni di sicurezza ecc.; dovrà altresì tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici.

Sempre a carico del Gestore è assegnato l'onere di attuare l'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 sue modifiche ed integrazioni, mediante la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e disciplina della sub concessione

1) E' vietata la cessione del contratto.

2) E' fatto divieto al concessionario di sub - concedere parte del servizio di cui al contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di

immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

E' data facoltà al Concessionario di subappaltare a terzi i servizi ed i lavori sotto elencati, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e con le modalità in tale normativa stabilite:

- gestione bar;
- trattamento acque;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle aree di pertinenza, delle attrezzature;
- servizi di pulizia;

Art. 18 – Controlli, penalità, sanzioni

1) Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina.

2) Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

3) Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 1.500,00 per ciascun inadempimento a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

4) L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto.

5) Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del Concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo di Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art.21 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

6) Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) quando il concessionario si renda responsabile di frode e di grave inadempienza;
- 2) quando il concessionario, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi e alle norme fissati, comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di svolgimento del servizio nei termini stabiliti;
- 3) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- 4) In caso di inadempienze contestate successive alla terza, così come previsto dall'art. 18;
- 5) per mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art.18;

6) per violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare il concessionario per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Pievepelago.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza;
- c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopra citata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

Art 21 – Cauzione definitiva - Garanzia

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà prestare, nei modi previsti dalla legge, una cauzione definitiva pari ad € 1000,00. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art.22 – Responsabilità – Coperture assicurative

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

Il Concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifica polizza assicurativa per un periodo pari alla durata della concessione.

In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

- polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale come terzo) con massimale minimo di euro 1.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'impianto.

Con la stipulazione dell'assicurazione il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi sollevierà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Art. 23 - Controversie

1.Per le controversie di natura tecnica, che dovessero eventualmente insorgere in relazione al contratto di concessione, le parti si impegnano a ricercare un amichevole componimento entro il termine di sessanta giorni dall'insorgere delle stesse.

2.Le controversie di cui al primo comma del presente articolo che non fossero state composte amichevolmente e le altre controversie saranno deferite alla giurisdizione competente in base alle norme vigenti.

Art. 24 – Disposizioni finali

Tutte le spese di contratto di concessione saranno per intero a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 – Ulteriori oneri a carico del concessionario

Il gestore della piscina dovrà garantire, attraverso trattamenti adottati, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in merito alla potabilità delle acque di approvvigionamento delle vasche della piscina.

Art. 26 – Norme sulla privacy - *Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.*

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pievepelago e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima.

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara, da parte di soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando nonché nel presente Capitolato Speciale.